

# I GEORGOFILI

Quaderni  
2025-I



LE PROSPETTIVE APERTE DAL REGOLAMENTO  
DELL'UNIONE EUROPEA N. 2024/1991  
SUL RIPRISTINO DELLA NATURA: LUCI E OMBRE

2 ottobre 2025

Società  Editrice Fiorentina

*Con il contributo di*



FONDAZIONE  
CR FIRENZE



**DGBIC**  
DIREZIONE GENERALE  
BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Copyright © 2025  
Accademia dei Georgofili  
Firenze  
<http://www.georgofili.it>

Proprietà letteraria riservata

Supplemento a «I Georgofili. Atti della Accademia dei Georgofili»  
Anno 2025 - Serie VIII - Vol. 22 (201° dall'inizio)

ISSN 0367-4134

Direttore responsabile: Paolo Nanni

SOCIETÀ EDITRICE FIORENTINA  
via Capo di Mondo, 78 - 50136 Firenze  
[info@sefeditrice.it](mailto:info@sefeditrice.it) - [www.sefeditrice.it](http://www.sefeditrice.it)

ISBN 978-88-6032-840-3

# Indice

|                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| NICOLETTA FERRUCCI<br><i>Introduzione</i>                                                                                                                                                                 | 7  |
| NICOLETTA FERRUCCI<br><i>Il ripristino degli ecosistemi urbani: la lettura del giurista</i>                                                                                                               | 13 |
| FRANCESCO FERRINI<br><i>Ripristino degli ecosistemi urbani alla luce della Nature Restoration Law:<br/>implicazioni, opportunità e sfide operative</i>                                                    | 21 |
| SONIA CARMIGNANI<br><i>Il ripristino degli ecosistemi marini</i>                                                                                                                                          | 29 |
| ROBERTO DANOVARO<br><i>Il restauro degli ecosistemi marini</i>                                                                                                                                            | 35 |
| MAURIZIO FLICK<br><i>Il ripristino della connettività naturale dei fiumi<br/>e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali:<br/>profili giuridici e governance del ripristino fluviale</i> | 41 |
| FEDERICO PRETI<br><i>Il ripristino della connettività naturale dei fiumi<br/>e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali:<br/>aspetti idrologici e idraulici</i>                         | 53 |
| NICOLA LUCIFERO<br><i>Il ripristino degli ecosistemi agricoli nel contesto della Nature Restoration Law</i>                                                                                               | 61 |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| ENRICO MARONE                                                           |     |
| <i>Il ripristino degli ecosistemi agricoli</i>                          | 73  |
| MARIO MAURO                                                             |     |
| <i>Il ripristino degli ecosistemi forestali nel Reg. (UE) 2024/1991</i> | 83  |
| DAVIDE TRAVAGLINI                                                       |     |
| <i>Il ripristino degli ecosistemi forestali</i>                         | 95  |
| GIULIA TORRE                                                            |     |
| <i>Il ripristino delle popolazioni di impollinatori</i>                 | 105 |
| BIANCA GABBRIELLI                                                       |     |
| <i>Il ripristino delle popolazioni di impollinatori.</i>                |     |
| <i>Una lettura critica del Regolamento UE 2024/1991</i>                 | 115 |
| STEFANO MASINI                                                          |     |
| <i>Conclusioni</i>                                                      | 123 |

NICOLETTA FERRUCCI<sup>1</sup>

## Introduzione

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili; Università degli Studi di Firenze

Il Regolamento 2024/1991, del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ripristino della Natura, modifica il regolamento (UE) 2022/869 e il suo testo, predisposto dalla Commissione Europea nel giugno 2022, a più riprese riveduto e corretto, definitivamente approvato il 17 giugno 2024, ed entrato in vigore il 18 agosto dello stesso anno, nasce dalla constatazione di un fallimento: gli sforzi compiuti in sede internazionale e unionale mirati a frenare il fenomeno della massiccia perdita ed erosione della biodiversità non sono stati in grado di ottenere i risultati salvifici che si erano prefissati di raggiungere; i Report dell'IUCN, della Commissione Europea e gli Studi scientifici di settore lo hanno infatti dimostrato chiaramente e i decisori politici ne hanno formalmente preso atto.

L'urgenza di trovare una soluzione è acuita dalla consapevolezza, ormai matura, della necessità imprescindibile di adottare una visione integrata e sinergica della protezione della natura e della lotta al climate change, in linea con le evidenze scientifiche sulle interconnessioni genetiche e funzionali che legano l'erosione e la perdita di biodiversità ai cambiamenti climatici, con riflessi sulla sicurezza alimentare e sulla protezione della salute e del benessere dei cittadini.

Non è la prima volta che nel settore nuove iniziative politiche si aprono all'insegna del dichiarato fallimento delle precedenti: la lunga teoria di programmi e accordi stipulati in sede di Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione sulla Diversità biologica ne sono esempio emblematico.

Il Regolamento, sulle orme del Quadro Globale per la Biodiversità di Kunming-Montréal (GBF), adottato nel dicembre 2022 alla COP15 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), e della Strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità per il 2030, ai quali dichiara di dare attuazione, intende segnare un punto di svolta che si dipana in profili diversi.

Del tutto inedita quanto illuminata è la scelta operata dal legislatore europeo di abbandonare nel dialogo con gli Stati membri le confortevoli sponde della *Soft Law*, quella sorta di *moral suasion* contenuta nelle Strategie sulla tutela della natura, e a superare la reiterata reticenza all'adozione di più stringenti prescrizioni insita nella precedente scelta di affidare la protezione della natura allo strumento della direttiva che riserva ai singoli Stati membri ampi spazi decisionali. Oggi questo scenario subisce una radicale trasformazione nella scelta di procedere con l'adozione dello strumento del Regolamento, che traduce in obiettivi vincolanti gli ambiziosi traguardi auspicati dalla Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, *Riportare la natura nella nostra vita*, e contempla una trama di disposizioni dettagliate e stringenti alle quali gli Stati membri devono attenersi.

Altro elemento di novità è l'opzione del Regolamento di adottare come baricentro attorno al quale si dipanano le sue disposizioni uno specifico profilo dell'ampia nozione di natura, optando a favore della scelta di orientare il suo intervento non su singole specie vegetali o animali, ma sui contesti naturalistici che ospitano le diverse sfaccettature della biodiversità: sono dunque gli ecosistemi i destinatari delle misure introdotte dal Regolamento, nelle loro molteplici forme tutte riconducibili all'ampia accezione fornita dal suo articolo 3, come complessi dinamici di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente, che interagiscono formando un'unità funzionale.

Terzo fondamentale elemento di novità è legato all'univoca determinazione a focalizzare l'attenzione e far convergere le nuove misure attorno all'unico obiettivo del "ripristino" degli ecosistemi, come strumento da forgiare per arginare il declino quantitativo e qualitativo della biodiversità, abbandonando il mantra della sua generica mera protezione.

Questa scelta forte del Regolamento coglie pienamente e concretizza l'*assist* lanciato dalla Commissione Europea nella citata Strategia sulla biodiversità per il 2030, là dove quest'ultima ha evidenziato come mantenere, attraverso misure di protezione, la natura nello stato in cui si trova oggi non sia sufficiente a farla ritornare parte della nostra vita e sia improcrastinabile per invertire la perdita di biodiversità puntare con decisione al ripristino della natura attraverso piani ad hoc, rispetto ai quali l'Unione Europea deve giocare il ruolo di apripista, nell'ottica di una auspicata leadership mondiale in materia ambientale.

Il Regolamento elegge il "ripristino" della natura, del quale offre all'art. 3, paragrafo 3, una accezione assai ampia, ad obiettivo primario e trainante e al contempo strumento di intervento in ogni concreta situazione di criticità nella quale versa la natura, una sorta di *fil rouge* che lega l'articolata trama delle sue

norme, e viene declinato con sfaccettature diverse in funzione delle peculiarità che connotano le diverse tipologie di ecosistemi sui quali il legislatore unionale ha posto l'attenzione, prendendo le mosse da quelli inseriti all'interno della Rete Natura 2000, che per primi devono essere ripristinati, allargando poi la visuale anche agli altri collocati al di fuori della stessa. Sempre rispettando una logica di tempestività, attraverso l'individuazione di step a cadenze definite, di efficienza, adeguatezza e idoneità, indici questi ultimi parametrati in funzione dell'obiettivo finale, di coprire congiuntamente nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento medesimo almeno il venti per cento delle zone terrestri e almeno il venti per cento delle zone marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.

Il Regolamento prevede misure di ripristino di carattere generale, di cui un primo gruppo relativo agli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce e un secondo gruppo inerente gli ecosistemi marini; e misure di ripristino specifiche che si aggiungono a quelle di carattere generale, e sono differenziate in funzione delle diverse tipologie di ecosistemi.

Ulteriore elemento differenziale rispetto al trend normativo precedente in materia di tutela della natura, è l'opzione per il forte coinvolgimento attivo e responsabile degli Stati, guidato lungo binari predefiniti, chiamati a predisporre lo strumento che nell'ottica del Regolamento rappresenta la chiave di volta dell'azione di ripristino, il piano nazionale di ripristino, da redigere in stretta aderenza alle indicazioni fornite dallo stesso Regolamento e successivamente dagli atti delegati della Commissione, e sotto il costante e stretto controllo di quest'ultima, all'insegna del ricorso a professionalità tecnico scientifiche e nel rispetto di una logica di trasparenza e partecipazione del pubblico e degli stakeholders.

Agli Stati è affidata anche l'attività di monitoraggio, sia quella propedeutica e funzionale ad una corretta ed efficace redazione dei piani di ripristino, sia quella relativa alla verifica dello stato e delle tendenze degli ecosistemi nelle zone soggette a misure di ripristino successiva alla implementazione degli stessi piani.

Monitoraggio soggetto ad una timeline differenziata in funzione alle diverse tipologie di ecosistemi, e che gli Stati membri devono condurre utilizzando metodologie avanzate che operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica.

Ampio il ventaglio degli spazi di intervento che il Regolamento apre al potere della Commissione di adottare atti delegati, da esercitare entro rigorosi spazi temporali, sotto il costante controllo del Consiglio e del Parlamento e nel rispetto delle rigide condizioni procedurali imposte dall'art. 23: dal

completamento del quadro normativo in tutti i suoi settori di intervento, per agevolarne l'uniforme applicazione, alla modificazione delle indicazioni contenute negli allegati, adeguando le indicazioni in essi contenute al progresso tecnico e scientifico, tenendo conto anche dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle stesse; fino alla specificazione e all'aggiornamento dei metodi di monitoraggio inerenti alla diversità degli impollinatori e della relativa popolazione, agli ecosistemi agricoli ed agli ecosistemi forestali.

Il Regolamento tesse dunque una fitta trama di momenti di confronto tra la Commissione e gli Stati membri, che si espleta anche nella incisiva e costante azione di monitoraggio e di controllo della prima sull'attività di questi ultimi, nella prospettiva ultima di verificare la concreta efficacia delle misure dallo stesso plasmate rispetto agli obiettivi di ripristino della natura ed eventualmente avanzare proposte di correzioni di tiro.

Si conferma dunque la tradizionale funzione della Commissione, costantemente supportata dalla Agenzia Europea dell'Ambiente, di baricentro del dialogo costante tra il diritto unionale e la scienza, elemento imprescindibile dell'interlocazione del mondo delle regole con quello della natura. Un ruolo che, alla luce del Regolamento, la Commissione espleta anche fornendo agli Stati membri, da sola o in collaborazione con le pertinenti Agenzie dell'Unione, e in particolare con l'Agenzia Europea dell'Ambiente, un supporto scientifico e tecnico, spesso mirato a garantire uniformità all'applicazione delle misure del Regolamento, per sostenerli nell'adempimento degli obblighi che lo stesso impone loro.

A sua volta, il ruolo attivo che il Regolamento riserva all'Agenzia Europea dell'Ambiente, di costante supporto scientifico alla Commissione, è frutto della consapevolezza ormai matura che quando il diritto si confronta con temi inerenti l'ambiente, non può prescindere dall'attenzione al dato scientifico.

Ed è per questo che, a mio parere, una riflessione giuridica sul Regolamento può acquisire concretezza e autorevolezza solo attraverso la linfa vitale del confronto con la riflessione scientifica, altrimenti corre il rischio di arenarsi sulle sponde della sterile disquisizione teorica. Ed è questo, il confronto tra diritto e scienza, l'imprinting che connota il convegno di oggi.

#### BIBLIOGRAFIA CONSULTATA

- FERRUCCI N. (2024): *Il regolamento UE sul ripristino della natura: una prima overview*, in «Diritto Agroalimentare», pp. 477-504.
- MASINI S. (a cura di) (2025): *Ripristino della natura e rigenerazione territoriale*, Cacucci Editore, Bari.

## RIASSUNTO

L'Introduzione mira ad evidenziare gli elementi di novità che connotano la Nature Restoration Law rispetto ai precedenti interventi internazionali e dell'Unione Europea sulla protezione della natura, e illustra le motivazioni che sono alla base della scelta di prospettare un confronto tra Diritto e Scienza sulle misure di ripristino adottate dal Regolamento.

## ABSTRACT

The introduction aims to highlight the new elements that characterise the Nature Restoration Law, setting it apart from previous International and European Union measures on nature protection. It also explains why a comparison between the law and scientific research on the restoration measures adopted by the Regulation was deemed necessary.

Finito di stampare  
presso Tipografia Monteserra (Vicopisano - PI)  
nel mese di dicembre 2025